



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Dott. Marco Conte
Vice Segretario generale
Unioncamere

Oggetto: articolo 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante *Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti* - elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti – Chiarimenti interpretativi

L'entrata in vigore del decreto ministeriale in oggetto indicato rende opportuni alcuni chiarimenti in merito alla natura ed alle funzioni dell'elenco pubblico da istituire, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, a cura delle Camere di commercio territorialmente competenti.

In particolare, l'articolo 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, rubricato *"Piattaforma di scambio tra domanda e offerta"*, dispone che: *"1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.*

2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato".

L'articolo 4, comma 3, richiamato, quindi, prevede che: *"Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1".*

Al riguardo, pare utile chiarire come tale disposizione non introduca un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma preveda la realizzazione di un elenco

contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.

Tali conclusioni sono rese evidenti, in conformità con le previsioni comunitarie, sia dalla *ratio* del provvedimento in generale, che contiene "*criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti*" previsti dalla legge, sia dalla lettura dell'articolo 4, comma 2, del medesimo. Questa disposizione precisa, innanzi tutto, come l'intendimento del decreto in oggetto non sia – né del resto potrebbe esserlo – quello di innovare la disciplina sostanziale concernente la legittimità della gestione dei sottoprodotti, bensì quello, più circoscritto e limitato, di indicare "*alcune modalità con cui provare*" la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto. In secondo luogo, va evidenziato come la medesima disposizione chiarisca, al di là di ogni possibile dubbio, che le suddette modalità di prova non hanno carattere esclusivo, essendo sempre ammessa "*la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel (...) decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto*", fermo restando l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dalla esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né – tantomeno – dalla iscrizione nell'elenco istituito presso le Camere di commercio ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 10, comma 1, del medesimo, che peraltro rappresenta certamente un'opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle suddette modalità "*con cui provare*" la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.

Va, peraltro, chiarito che l'istituzione e la tenuta dell'elenco non prevedono alcuna attività istruttoria, sotto il profilo amministrativo, da parte delle Camere di commercio competenti. In base all'articolo 10, comma 2, del decreto, infatti, queste ultime sono chiamate esclusivamente ad acquisire le domande di iscrizione – corredate delle generalità dei produttori e degli utilizzatori di sottoprodotti, dei loro contatti, nonché della "*tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività*" – e a riportare tali dati nell'elenco. Ciò è confermato anche dalla finalità indicata dal precedente comma 1, che è semplicemente quella di "*favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti*".

In tale prospettiva – ferma restando la libertà delle Camere di commercio di definire le modalità ritenute più appropriate e considerate le finalità della disposizione – le iscrizioni

all'elenco vanno presentate dal legale rappresentante dell'impresa (o anche da un suo procuratore generale o speciale) presso le Camere di commercio territorialmente competenti. In particolare, la identificazione di queste ultime va effettuata avendo riguardo all'ubicazione dell'unità produttiva dell'impresa interessata alla produzione o all'utilizzo del sottoprodotto.

La consultazione degli elenchi potrebbe invece essere effettuata, come espressamente previsto dall'articolo 10 del decreto, anche su un unico sito internet, indicato dalle Camere, con l'unica accortezza di consentire la possibilità di visionare i dati secondo la ripartizione territoriale di riferimento e, in particolare, rendendo percettibile l'iscrizione di ciascuno dei produttori o utilizzatori all'elenco della singola Camera di commercio territorialmente competente, dal momento che è a ciascuna di esse che è giuridicamente intestata la funzione.

Con specifico riferimento alle modalità di iscrizione, si ritiene utile che le Camere definiscano in modo omogeneo le procedure o la modulistica, tenendo presente che non vi è una codifica specifica per i sottoprodotti e che, pertanto, l'indicazione della "*tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività*" dovrebbe essere effettuata per macrocategorie o con sintetiche informazioni descrittive. In considerazione della natura dinamica della fattispecie, è necessario consentire l'aggiornamento dei dati e la possibilità di cancellazione dall'elenco.

Da ultimo, in merito alla vidimazione delle schede tecniche, la formulazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto risulta, sotto tale profilo, analoga a quella dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Si ritiene, pertanto, che le Camere possano procedere alla vidimazione delle schede tecniche con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui alla suddetta disposizione.

In conclusione, chiarita la natura non abilitante dell'elenco previsto dall'articolo 10 del decreto, valutata l'assenza di attività istruttoria e la circostanza che la mancata iscrizione nell'elenco stesso da parte degli operatori non condiziona, né in positivo, né in negativo, la qualifica del residuo come sottoprodotto, si conferma la libertà delle Camere di Commercio di definire le modalità più efficaci per l'istituzione del suddetto elenco, anche prevedendo una apposita modulistica standard da utilizzare on-line, nonché, come espressamente ammesso dal menzionato articolo 10, eventualmente indicando un altro sito internet di riferimento, o avvalendosi delle collaborazioni istituzionali ritenute necessarie, secondo le proprie valutazioni di opportunità.

Il Direttore generale
Dott. Mariangrillo

